

Obbligo contributivo

L'obbligo del versamento dei contributi previdenziali è la diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo che sorge nel momento in cui le prestazioni di un soggetto (lavoratore) vengono utilizzate da un altro soggetto (datore di lavoro). E' nullo qualunque patto tra il lavoratore ed il datore di lavoro volto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza (cfr. art. 2115, comma 3 c.c.).

La contribuzione previdenziale ordinaria è pari al 33,00% della retribuzione lorda o del compenso, di cui il 23,81% è a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% è a carico del lavoratore.

Per la categoria dei ballerini e tersicorei iscritti dopo il 31/12/1995, la contribuzione previdenziale è pari al 35,70% della retribuzione lorda, di cui il 25,81% a carico del datore di lavoro e il 9,89% a carico del lavoratore.

Il suddetto obbligo contributivo nonché i correlati oneri di natura informativa gravano, anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, sempre sul datore di lavoro che è il responsabile in via esclusiva del versamento anche per la quota a carico del lavoratore, con diritto di rivalsa (cfr. art. 2115, comma 2 c.c.; art. 4, comma 1, D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947).

Per il calcolo dei contributi dovuti, la retribuzione imponibile che deve essere presa in considerazione è la medesima utilizzata ai fini fiscali. Si ricorda però che permangono alcune differenze fra i due imponibili, fiscale e contributivo. Infatti, per determinare la base imponibile contributiva si applica il principio di competenza, sulla base del quale il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro.

Fanno eccezione al criterio della competenza solo le "gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione" che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione (principio di cassa) e, quindi, devono essere indicati nella denuncia relativa al mese di effettivo pagamento (cfr. art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 314/1997). In ogni caso, l'eventuale erogazione in ritardo di queste somme rispetto ai termini stabiliti dalla legge o dal contratto, non comporta un differimento dell'obbligazione contributiva, che deve essere invece soddisfatta nel rispetto delle scadenze, pena l'aggravio degli accessori di legge.

In merito alla retribuzione imponibile su cui calcolare la percentuale contributiva, va ricordato che l'importo della medesima non può mai essere al di sotto dell'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (cfr. art. 1, co. 1 del D.L. n. 338/1989 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 389/1989). Anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle organizzazioni sindacali sono obbligati, nel versare la contribuzione previdenziale, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla suddetta disciplina collettiva.

Si evidenzia, infine, che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative nella categoria.